

## **DELIBERA N. 153/00**

### **AVVIO DI ISTRUTTORIA CONOSCITIVA PER LA FORMULAZIONE DI UNA SEGNALAZIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO IN TEMA DI DEFINIZIONE DI RETE NAZIONALE DI GASDOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 MAGGIO 2000, N. 164**

**L'AUTORITA'  
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

- Nella riunione del 3 agosto 2000;
- Premesso che ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) “si intende per rete nazionale di gasdotti, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 29, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, la rete costituita dai gasdotti ricadenti in mare, dai gasdotti di importazione ed esportazione e relative linee collegate necessarie al loro funzionamento, dai gasdotti interregionali, dai gasdotti collegati agli stoccaggi, nonché dai gasdotti funzionali direttamente ed indirettamente al sistema nazionale del gas. La rete nazionale di gasdotti, inclusi i servizi accessori connessi, è individuata, sentita la conferenza unificata e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto, del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato che provvede altresì al suo aggiornamento con cadenza annuale ovvero su richiesta di un'impresa che svolge attività di trasporto”;
- Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- Visto l'articolo 3 del regolamento approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) con delibera 30 maggio 1997, n.61/97 recante Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti istruttori per la formazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- Visto il documento “Proposta di delibera per l'avvio di istruttoria conoscitiva per la formulazione di una segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in tema di definizione di

rete nazionale di gasdotti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164” (PROT. AU/00/222);

- Ritenuto che la complessità e l'ampiezza delle materie oggetto della disposizione di cui in premessa, unitamente ai termini stringenti previsti dal decreto legislativo per l'adozione del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato avente ad oggetto l'individuazione della rete nazionale dei gasdotti rendano opportuno avviare una istruttoria conoscitiva per la formulazione di una segnalazione dell'Autorità al sopradetto Ministero relativamente alla rete nazionale di gasdotti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- Ritenuta l'opportunità di costituire gruppi di lavoro informali con la partecipazione di soggetti interessati e di formazioni associative che ne rappresentino gli interessi, in funzione delle esigenze di definire aspetti con particolare contenuto tecnico o specialistico;

#### DELIBERA

- Di avviare un'istruttoria conoscitiva ai fini della acquisizione di dati e informazioni utili alla definizione degli interventi di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in tema di definizione di rete nazionale di gasdotti;
- Di nominare, quale relatore per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il prof. Sergio Garibba;
- Di prevedere che il dott. ing. Claudio di Macco e il dott. Antonio Molteni, nelle loro posizioni rispettive di direttore della Divisione tariffe gas e ad interim della Divisione assetti gas e di direttore del Servizio legislativo e legale:
  - conducano ogni attività necessaria, al fine di acquisire dati, documenti e informazioni utili per gli scopi di cui al punto precedente;
  - possano costituire gruppi di lavoro informali con la partecipazione di soggetti interessati e di formazioni associative che ne rappresentino gli interessi allo scopo di definire aspetti con particolare contenuto tecnico o specialistico;
  - presentino, per quanto concerne la costituzione di gruppi di lavoro informali di cui al precedente alinea, informazione all'Autorità circa la loro composizione e finalità, e le risorse interne che si prevede diano il loro apporto;
  - riferiscano all'Autorità dei risultati delle analisi e delle valutazioni eseguite ai fini dell'adozione degli atti di competenza;
- Di dare mandato al Presidente per le altre azioni a seguire.